



# notizie

Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità

ANNO XXVI - N. 1/2017



## Legge 54 e linee-guida: bufera su Brindisi

di Maurizio Quilici \*

Dure reazioni fra le associazioni forensi – e diatribe a non finire – hanno scatenato le “Linee guida per la sezione famiglia del Tribunale di Brindisi”, emanate nei primi giorni dello scorso marzo, con le quali tale Tribunale, premesse la “divaricazione tra legge e prassi, per effetto della quale le aspettative create dalla riforma del 2006 (affidamento condiviso) vengono spesso disattese dal provvedimento” e la “scarsa utilizzazione delle forme alternative di risoluzione delle controversie”, ha emanato una serie di indicazioni dirette – in buona sostanza – a riportare le decisioni dei giudici al rispetto dello spirito e della lettera della Legge 2006/54.

La prima parte delle linee-guida cita una serie di studi e ricerche attestanti “la bontà e superiorità del modello realmente (e non solo nominalmente) bigenitoriale” e ricorda la risoluzione n. 2079/2015, sottoscritta anche dall’Italia, che invita gli Stati membri ad assicurare “l’effettiva ugualianza dei genitori nei confronti dei figli” e a promuovere la *shared residence*, definita nella relazione introduttiva “quella forma di affidamento in cui i figli, dopo la separazione della coppia genitoriale, trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”. Sempre nella prima parte, si ricordano le osservazioni critiche verso la mancata applicazione della legge 54 da parte del MIUR (circolare 5336 del 2 settembre 2015) e dell’ISTAT (Report novembre 2016, pag. 13).

Segue una parte di “Aspetti operativi principali” che consta di un modulo con le “Istruzioni per l’uso” indirizzato alle coppie che intendono definire consensualmente un affidamento condiviso dei figli. Il modulo si articola in nove punti ed è stato redatto – come espressamente segnalato – in collaborazione con l’avv. Mariella Fanuli e con il Prof. Marino Maglietta, dell’associazione

Crescere Insieme (tutte le linee-guida del Tribunale sono, in realtà, ispirate da Maglietta, cosa di cui non si fa mistero).

In tali istruzioni i punti “essenziali e qualificanti che si raccomanda di rispettare” (qui sintetizzati per motivi di spazio) sono:

- **residenza dei figli.** Ha valenza puramente anagrafica, mentre i figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori;
- **frequenzamento dei genitori.** Avverrà ispirandosi al principio che “ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli (...) all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico”;
- **assegnazione della casa familiare.** “Se la frequentazione è, secondo legge, equilibrata e continuativa con entrambi i genitori [come previsto testualmente dall’art. 1 della legge 2006/54, n.d.r.] la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni”;
- **mantenimento.** “La forma privilegiata dal legislatore, alla quale questo tribunale si uniforma, è quella diretta”.
- **spese straordinarie.** Il tribunale adotta il criterio che divide le spese non in ordinarie e straordinarie, ma in prevedibili e imprevedibili;
- **ascolto del minore.** Ricordato che il decreto legislativo 154/2013 subordina oggi l’ascolto del minore almeno dodicenne alla valutazione del giudice che ciò non sia “manifestamente superfluo” [vanificando così l’obbligo dell’ascolto previsto dalla legge 54 e da numerose convenzioni internazionali, n.d.r.], “l’ascolto, se richiesto, non può essere negato”;
- **mediazione familiare.** Si inviteranno le coppie a farvi ricorso.

Come si è detto, queste linee guida hanno suscitato molte polemiche. L’AIAF (Associazione Italiana Avvocati Familiaristi), l’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) ed altre associazioni hanno protestato sulla base di varie osservazioni: nella elaborazione delle linee guida non sono stati coinvolti gli avvocati; non può esservi un modello unico di famiglia separata; le linee guida possono andar bene in certe realtà sociali ma non in altre nelle quali la donna solitamente non lavora... e via di questo passo. Particolarmente duro il comunicato dell’AIAF, che contesta in toto le linee-guida, osservando che “non si tratta di linee guida ma di un’imposizione aprioristica di un modello unico per la risoluzione di ogni conflitto familiare che calpesta la specificità di ogni singolo caso che non può essere semplicisticamente ed ideologicamente risolto tramite un richiamo egualitario di natura totalitaria”. Per l’AIAF, “il Presidente della sezione civile del Tribunale di Brindisi, propone, sulla carta, ma in realtà impone (anticipando il pensiero proprio che che si suppone applicherà anche nei giudizi contenziosi) un modello unico di famiglia separata”. Il comunicato si conclude dicendo “NO all’applicazione ideologica e illiberale di tesi di parte” e appellandosi al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione perché intervengano.

Alle critiche piovute numerose ha risposto, con tono vivacemente polemico, Marino Maglietta, ribattendo punto per punto e giustificando le proprie posizioni.

C’è stata anche qualche voce a sostegno, come quella della SISF (Società Italiana Scienze Forensi), che commentando le linee-guida ha osservato che “l’affidamento materialmente condiviso è da intendersi come la migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata reazione emotivo-relazionale con le due figure genitoriali”. Anche il Presidente dell’ANFI (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), Avv. Carlo Ioppoli, in un comunicato, sostiene le linee-guida e critica la posizione dell’AIAF.

Successivamente la questione è parsa allargarsi a macchia d’olio. Un lungo articolo del Coordinatore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia, pubblicata

il 7 aprile scorso su *Ilcaso.it*, ha fatto da sponda alle linee guida del tribunale brindisino e a Marino Maglietta – espressamente citati – sostenendone le ragioni. Maglietta a sua volta ha commentato il testo di Jachia con un intervento su *studiocataldi.it*, definendolo “pregevole nota” e parlando con entusiasmo di Salerno come della “prima sede di Tribunale a seguirne le tracce”. Qualcuno, sommessamente, mi ha fatto osservare che il Tribunale di Salerno non ha fatto alcuna linea guida né ha aderito ad altre e che il giudice Jachia non ha titolo per parlare se non per sé.

Insomma, come si vede, una tipica *querelle* all’italiana, che rischia di durare all’infinito fra accuse, contro-accuse, precisazioni e dissertazioni. Che dire? Riducendo la questione all’osso, ci sembra che vadano distinti due aspetti. Il primo: se il Tribunale di Brindisi non si è confrontato con tutte le necessarie componenti del diritto, avvocati *in primis*, ha certamente commesso una scorrettezza nei confronti di qualcuno (Maglietta respinge anche questa accusa e parla di impossibilità di convocare tutte le sigle del mondo forense, di una riunione con tutto il personale interessato del Tribunale il 2 marzo e di un seminario pubblico tenuto il giorno dopo “alla presenza di centinaia di avvocati e giudici”).

Detto questo, rimane l’aspetto – meno formale e più sostanziale, mi pare – del contenuto delle linee guida (che non sono un protocollo, ricordiamolo, non obbligano nessuno e vogliono essere semplicemente delle indicazioni, anche se, indubbiamente, con un certo peso). Ora, che la legge 2006/54 sia stata abbondantemente tradita rispetto alle intenzioni del legislatore e spesso anche nella lettera delle sue disposizioni mi pare assolutamente indiscutibile. Lo “svuotamento” di questa legge è stato più e più volte rilevato da numerosi esperti in articoli, saggi, trasmissioni televisive e radiofoniche, social, convegni... Anche chi scrive (e a suo tempo seguì da vicino i lavori preparatori della legge) ha più volte sottolineato come l’interpretazione giurisprudenziale abbia scardinato quelli che dovevano essere i “pilastri” della legge sul condiviso, a partire da una nozione – quella di bigenitorialità – che non appare mai citata nel testo della legge ma che ne impronta tutto lo spirito (si veda, per esempio, quanto scrivo nel *Manuale del papà separato*, datanews, Roma 2012).

Dunque che ci sia un Tribunale il quale decide che è ora di “rileggere” il testo di quella legge secondo lo spirito che fu del legislatore e di ricondurlo ad una più corretta interpretazione e applicazione mi pare vada apprezzato e non condannato. Molte delle critiche che si sono abbattute sulle linee-guida paiono ignorare studi e ricerche, la rapida evoluzione della famiglia, della infanzia, della società in genere, i gravi danni che la scomparsa della figura paterna comporta nel minore, le raccomandazioni in proposito dell’Europa (e le condanne nei confronti dell’Italia), la forma stereotipata dei giudizi di separazione e affidamento.

C’è il rischio che le linee guida si trasformino in una rigida gabbia perdendo di vista le fattispecie, i casi particolari? Significherebbe cadere dalla padella nella brace; va da sé che l’interpretazione della norma rimane un ineludibile diritto-dovere del giudice proprio per adattare il principio generale (che a volte deve restare generale, non potendo “coprire” ogni situazione minimale) alle circostanze, e questo vale in modo particolare per il diritto di famiglia. Purché non accada – come avviene regolarmente nella applicazione della legge 54 – che l’interpretazione stravolga la norma e il giudice – come paventa il giurista Michele Ainis – si faccia “troppo spesso legislatore”.

Del resto, le associazioni di avvocati potranno ben monitorare che le linee guida di Brindisi non si traducano in ingiustizie giudiziarie.

\* *Presidente I.S.P.*



## Dalla violenza alla violenza di genere

di Arnaldo Spallacci \*

*“Sebbene la maggior parte delle gente che compie violenza sia costituita da uomini, la maggior parte degli uomini è non violenta. La maggior parte degli uomini non stupra, non uccide e non picchia la gente. La differenziazione delle maschilità rappresenta qui un tema cruciale” (R. W. Connell, 2013).*

*“Ma a ben vedere non esiste nulla di meno ‘esilarante’ di una visione democratica della coppia, nulla di più lontano dalle attrazioni fatali... dalla totale anarchia degli amanti convinti che in nome dell’amore tutto è possibile” (E. Buchli, 2006)*

Da alcuni anni a questa parte, nel discorso che riguarda legalità, violenza, giustizia e sanzioni con riferimento al maschile, è divenuta prassi operare una speciale distinzione, non comune nel sistema giuridico, che distingue fra atti illegali che un uomo come individuo compie verso qualsivoglia soggetto della società, e atti illegali segnatamente rivolti verso le donne, alcuni dei quali vengono ricondotti alla fattispecie definita “violenza di genere”.

La “violenza di genere”, che nella terminologia in uso a livello istituzionale non ricomprende la violenza agita da un soggetto di un genere (uomo o donna) contro un soggetto dell’altro genere (uomo o donna), ma solo quella agita dagli uomini contro le donne, è stata distinta, separata, “distillata” dal tema generale della violenza, intesa quest’ultima come “..uso sia della forza fisica sia di sevizie morali, minacce, ricatti, per recare danni ad altri nella persona o nei beni o diritti, o per obbligare altri ad agire o cedere contro la propria volontà” (Treccani, *Enciclopedia on Line*). Se un uomo è sessualmente aggredito o subisce in ogni caso qualche tipo di violenza da un altro uomo, o da una donna, tale atto non viene in senso stretto rubricato come “violenza di genere”. Lo stesso dicasi se la violenza avviene fra donne.

Quali connessioni esistono fra violenza (generale) e violenza (di genere)? Chi sono autori e vittime? Vanno esaminate e combattute separatamente? In queste pagine proponiamo una prima sintetica riflessione, e alcune proposte per aprire un confronto su un tema del quale molto si parla fra addetti ai lavori, ma di cui si conosce poco all’esterno al di là di ciò che appare nel sistema dei media.

*Una questione maschile*

Il discorso generale sulla criminalità, illegalità e violenza, si configura ancora oggi come un terreno di azione largamente maschile, seppure esistono aree dove anche comportamenti illegali e criminali femminili appaiono rilevanti, in crescita negli ultimi anni. E' importante sottolineare – su questo non si soffermano gli studi scientifici, i media e le istituzioni – che nel contesto della criminalità gli uomini sono presenti ampiamente non solo come autori ma spesso ancor di più come *vittime*; ciò avviene per molti fra i reati principali: in Italia, nonostante il persistere del tragico fenomeno del “femminicidio”, gli uomini negli omicidi volontari rappresentano circa il 90% degli autori e ancora in media il 70% delle vittime.

La letteratura di genere, in particolare, stenta a riconoscere ciò; a partire dal discorso sulla “violenza di genere”, il passo verso l'estensione all'insieme degli uomini della figura del maschio violento, “insospettabile”, “normale” è stato breve, diventando il *mainstream* non solo di gruppi politici afferenti al femminismo e all'autocoscienza maschile, ma anche delle istituzioni pubbliche, in specie europee. In tale configurazione ideologica e politica, l'uomo è *essenzialmente* solo *autore*, mentre il ruolo di *vittima*, quantunque presente nell'esperienza storica, nella realtà sociale e testimoniato nei dati statistici assume una coloritura neutra, *perde* cioè i suoi *connotati di genere*.

Non tutti condividono questa opinione, se uno degli artefici più accreditati della corrente dei *Men's Studies*, R. Connell, si spinge ad affermare la fondamentale verità secondo cui “La maggior parte degli uomini non stupra, non uccide e non picchia la gente” ponendo così in evidenza il tema della *differenziazione delle maschilità* (Connell, 2013, 13). Seppure i dati statistici mostrano il predominio della violenza maschile sulle donne, non è però assente il fenomeno della violenza (maschile e femminile) sugli uomini; “Gli uomini e i ragazzi sono bersagli di violenza oltre che perpetratori” (Connell, 2013, 13). La verità del doppio volto maschile nel discorso della criminalità riguarda anche l'Italia dove il “rischio vittimogeno” (ovvero la probabilità di restare vittima di reato) ammontava nel 2014 a 11,0 per gli uomini e a meno della metà, esattamente a 4,9, per le donne (Eures 2015, 5).

#### *Fra le pareti di casa: l'incerta fisionomia dell'uomo violento*

Nel discorso particolare della violenza di genere, in tempi recenti l'attenzione si è spostata dalla generale violenza maschile contro le donne, agita dall'uomo indistinto, alla specifica *violenza familiare o di relazione*, riferita a quegli atti che avvengono ad opera di partner o ex partner, all'interno di un rapporto amoroso-sessuale. Nell'ambito degli *studi di genere* è diffusa l'opinione di ridurre a prassi ordinaria la violenza maschile, in quanto essa troverebbe “..la sua origine nella *normalità* delle relazioni di genere e sessuali” (Magaraggia, Cherubini, 2013b, 298), innestandosi sulla disegualianza strutturale fra uomini e donne, sulla gerarchia di valori fra maschile e femminile (idem, 298). In un diverso terreno si collocano le *teorie del conflitto* che riconoscono nell'*interazione* il punto focale – sotto il profilo sociologico e psicosociologico – dell'insorgere dei fenomeni conflittuali in famiglia; i comportamenti (compresi quelli devianti e illegali) nascono su terreni sociali: variabili come lo status, i valori di riferimento, il contesto socioeconomico contribuiscono a spiegare i fenomeni dell'aggressività (Callà, 2011, 30).

Il paradigma della violenza di genere, e il quadro relativo delle ricerche e delle politiche, è stato oggetto di critiche, specie perché al suo interno si prefigura una gamma vastissima di atti, del tutto diversi come gravità (dall'aver subito uno stupro all'aver ricevuto una critica per come ci si veste), e che comprende non solo quelli che comportino sofferenza, ma anche quelli che è *probabile* la comportino, compresa la *minaccia* di tali atti. L'*estensione del concetto di violenza di genere* (specie quella psicologica) se da un lato non contribuisce a chiarire il quadro del fenomeno sotto il profilo quantitativo e qualitativo (Pellizzari 2009, 34), dall'altro produce la *moltiplicazione* (nei fatti la tendenziale universalizzazione) dell'*esercito dei colpevoli*, nella fattispecie gli uomini. Altro

punto controverso, la raffigurazione dell'*uomo normale* come autore prevalente (se non esclusivo) delle violenze sessuali; una rappresentazione che non trova conferma sul piano empirico nelle indagini statistiche (Istat 2008; Istat 2015; FRA 2014), nelle quali l'uomo violentatore non appare affatto normale, considerando che egli al di là della famiglia e del rapporto con la partner, manifesta comportamenti problematici ed aggressivi anche fuori casa, mentre i partner non violenti (dei quali le ricerche non si curano in generale di tracciare una fisionomia) hanno comportamenti trasgressivi del tutto minori rispetto ai primi.

### *Molte risorse, quali risultati?*

Un altro dei temi discussi sta nella *percezione della violenza, e nelle azioni conseguenti* attuate dalle donne, così come risulta dalle indagini; una quota considerevole, pari al 44% (Istat 2015, 7) di coloro che hanno subito violenza fisica e sessuale non percepisce tali atti come reato, ed un quota pari ad un quinto (Cit., 7) li giudica semplicemente come “qualcosa che è accaduto” – possibili, normali eventi all'interno della vita di coppia; più eclatante il dato della *mancata denuncia* da parte delle donne degli atti di violenza fisica e sessuale (hanno denunciato solo il 12,3%, Id, 7); altro dato significativo: solo una quota minima, pari al 3,4% (Id, 7), si è rivolto ad un Centro o sportello antiviolenza. Il terreno del *conflitto intrafamigliare* rivela *punti comuni fra vittime maschili e femminili*: risulta dalle poche indagini sulla violenza subita dagli uomini che i comportamenti degli intervistati riguardo all'occultamento dell'episodio e alla mancata denuncia sono molto simili, spesso praticamente identici, a quelli delle donne.

Nonostante la rilevanza del problema della violenza di genere e le risorse investite poco si sa della *efficacia* reale degli interventi di contrasto. In base ai dati disponibili, si riscontrano miglioramenti in Italia fra il 2006 e il 2014, testimoniati dalla diminuzione di alcuni tipi di violenza, e da una maggiore consapevolezza delle donne che il fatto costituisca un reato (Istat, 2015). Al di là di questi generici e limitati riscontri, le informazioni in proposito confermano che le variazioni avvenute in otto anni sono state nel complesso lievi, considerando la portata delle campagne politiche e comunicative pubbliche, le risorse impiegate, l'attenzione istituzionale.

### *Valorizzare le differenti maschilità*

La parabola della normalità ed insospettabilità dell'uomo violento, della generalità quanto meno potenziale dell'atteggiamento dispotico degli uomini, la rinuncia a compiere distinzioni per circoscrivere limiti chiari del fenomeno non è priva di conseguenze nella visione e nelle prospettive dell'intero genere maschile, che appare così come un indefinito insieme di soggetti che per *natura* o *cultura* (ogni differenziazione fra i due termini perde in questa prospettiva di senso) possono agire violenza in quanto portatori di una sessualità e di una psiche sostanzialmente malate, da cui discende la necessità “politica” di educare, e in molti casi di curare se non la totalità certamente la maggioranza degli uomini (Badinter 2004; Spallacci 2012). Una sorta di “eugenetica” (culturale) del maschile sembra apparire talvolta fra le righe di alcune riflessioni, come soluzione auspicabile e in fin dei conti razionale, paradossalmente l'unica appropriata dati certi presupposti.

E' quindi necessario indicare percorsi alternativi, sul piano della ricerca e della riflessione teorica, e delle proposte culturali. Si devono in primo luogo mobilitare risorse ed energie intellettuali per indagini approfondite mirate alla definizione e individuazione dei profili maschili violenti (anche nell'ottica delle politiche di prevenzione), e per una discussione politica sulle differenti maschilità – come sottolineato da Connell – fra le quali si trovano anche quelle degli uomini non violenti. Sul piano della ricerca empirica, nel campo della “vittimizzazione”, è essenziale affiancare alle attuali indagini sulla violenza contro le donne, condotte secondo l'approccio “socio-politico femminista” (Creazzo e Bianchi, 2009, 23), anche indagini basate sul modello del “conflitto intrafamiliare”

(Callà, 2011), che raccolgano le testimonianze di uomini e donne, perché l'analisi e le proposte per ridurre il fenomeno non possono prescindere dall'esperienza, dai punti di vista, dai vissuti soggettivi e dalle percezioni di tutte le parti in campo.

### *Democrazia dei sentimenti e cultura del rispetto*

L'intervento terapeutico e il terreno delle ricerca devono avere carattere solo accessorio rispetto al nucleo centrale su cui agire, che è quello culturale e delle relazioni interpersonali. Il tempo attuale, indipendentemente dagli accenti pessimistici e tenebrosi, specie riferiti al maschile, apre vaste possibilità di rinnovamento nelle relazioni di genere, per la *democratizzazione dei rapporti interpersonali*, come prefigurato da Giddens: "Almeno nella cultura occidentale, quello presente è il primo periodo in cui i maschi scoprono di essere tali, cioè di possedere una mascolinità conflittuale" (Giddens, tr. It. 1995, 69). Il cambiamento del maschile, nonostante sia accompagnato da crisi ed incertezze, rappresenta un terreno fertile in questo senso, probabilmente per la prima volta nella storia; così come sul lato femminile il nuovo potere di massa delle donne (non più prerogativa di élite ristrette), ed il fatto che queste ultime richiedano "etica dell'amore", complicità con il maschio e protezione nella sfera dei sentimenti (Giddens, 1995). La trasformazione di donne e uomini apparsa a partire dal 900 è il piano d'incontro che permette la costruzione egualitaria di una *democrazia dei sentimenti*.

Il fatto che da parte maschile e femminile gli atti di violenza nelle relazioni di intimità vengano non raramente sottovalutati, come dimostrato dalle indagini sul tema, testimonia che l'approccio dominante, ovvero la colpevolizzazione-responsabilizzazione a priori di un genere, quello maschile, non è sufficiente ad incidere nelle pieghe profonde del nostro patrimonio culturale e comportamentale. L'approccio istituzionale riconosce nella priorità della lotta contro la violenza alle donne anche il veicolo per un discorso di contrasto generale alla violenza: l'obiettivo è di disgregare la violenza (generale) attraverso la riduzione della violenza (parziale) di genere; la scissione fra violenza e violenza di genere, operata negli ultimi anni a livello politico, torna qui pienamente all'ordine del giorno.

Non si nega la necessità di interventi specifici contro la violenza alle donne, indirizzati specie ad uomini abusanti. Ma non è questa la (sola) via fondamentale del cambiamento, che deve invece riappropriarsi delle categorie generali ed astratte, necessariamente "neutre", della civiltà moderna e della democrazia: le regole della convivenza civile, che transitano attraverso la *cultura del rispetto*, reciproco, di *tutti e tutte verso tutti e tutte*. Si deve *insegnare il rispetto*: "è riconoscimento della dignità propria e altrui, il comportamento fondato su questo riconoscimento" (N. Abbagnano; *Dizionario di Filosofia*, Utet). Kant lo considera il solo sentimento morale e non patologico; "Il sentimento del rispetto è prodotto soltanto della ragione".

### *Dall'amore fatale all'amore civile*

La violenza di genere viene frequentemente associata ad una forma deviata di amore, l'*amore criminale*, del quale si deve individuare l'origine lontana e profonda, ovvero il mito – diffusissimo fra uomini e donne – dell'*amore fatale*. La cultura del *rispetto* si fonde dialetticamente con l'idea di *amore civile*. È un tema centrale, solo apparentemente estraneo a quello che qui abbiamo trattato. L'amore civile è l'antidoto dell'amore fatale come relazione travolgente ed assoluta incapace di riconoscere l'autonomia dell'altro e dell'altra. Amore civile è convivenza, basata sui criteri della democrazia, del rispetto e del dialogo, è accoglienza delle diversità. Amore civile non è solo difesa "corporativa" di volta in volta delle singole "categorie": omosessuali, donne, coppie di fatto, coppie sterili (Galli, 2009, 41-42; Buchli, 2006). È necessario un cambiamento di paradigma anche se non è "esaltante" – per donne ed uomini – una visione democratica della coppia; nulla di più lontano

dalle attrazioni fatali, dalla totale anarchia degli amanti convinti che *in nome dell'amore tutto è possibile* (Buchli, 2006): anche da qui nasce il frutto avvelenato della generazione-accettazione-sottovalutazione della violenza.

Se si deve andare oltre la guerra (fra i sessi), ed evitare che dopo la violenza si vada “a letto col nemico” (Zani, 2012), la sfida è l'insegnamento e la pratica del rispetto nella cornice dell'amore civile. In Italia vengono organizzati “Festival sulla Violenza”, con riferimento a quella di genere; la proposta è che al loro fianco si inizino a promuovere pubblici dibattiti (e in prospettiva si finanzino specifiche attività formative) sui temi del rispetto e dell'amore civile. Un “Festival del Rispetto” sarebbe una bella novità (ed una sfida). E' utopia o possibile cammino nel futuro?

\* *Sociologo. ISP Bologna*

## Bibliografia

- Abbagnano, N. (2001); *Dizionario di Filosofia*, Torino, Utet.
- Badinter, E. (2004), *La strada degli errori. Il pensiero femminista al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Buchli, E., (2006), *Il mito dell'amore fatale*, Milano, Baldini Castoldi Dalai.
- Callà R.M.,(2011), *Conflitto e violenza nella coppia*, Milano, FrancoAngeli.
- Connell, R. W. (2013), *Uomini, maschilità e violenza di genere*, in Magaraggia, S., Cherubini, D.(2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, Novara, De Agostini.
- Creazzo, G, Bianchi, L. (2009), *Uomini che maltrattano le donne, che fare?* Roma, Carrocci
- De Filippis, B. e Bilotta, F., (2009), *Amore civile. Dal diritto della tradizione al diritto della ragione*, Milano, Mimesis Edizioni.
- Eures (2015), *III Rapporto su caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia*, EURES, Roma.
- FRA, *Violence against women; an EU wide survey*; European Union Agency For Fundamental Rights, (2014).
- Galli, G., (2009), *Il mito della famiglia naturale, la rivoluzione dell'amore civile*, in De Filippis, B. e Bilotta, F., (2009), *Amore civile. Dal diritto della tradizione al diritto della ragione*, Milano, Mimesis Edizioni.
- Giddens, A. (1995), *La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, Il Mulino
- Istat, (2008), *La violenza contro le donne*, in “Informazioni”, n.7, Roma.
- Istat (2015), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*. Roma.
- Magaraggia, S., Cherubini, D.(2013)a, *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, Novara, De Agostini.
- Magaraggia, S., Cherubini, D.(2013)b, *Maschilità e violenza: sviluppi nello studio e nel contrasto alla violenza di genere*, in Magaraggia, S., Cherubini, D.(2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, Novara, De Agostini.
- Pellizzari, E. (2009), *La violenza femminile. Cos'è, come se ne parla*, PSYCHOMEDIA Disagio familiare, Separazioni e Affidamento dei Minori; <http://www.psychomedia.it>
- Spallacci, A., (2012), *Maschi*, Bologna, Il Mulino.
- Zani, P. (2013), *Storia dell'amore*; Bologna, La Linea.





## Figli di detenuti: l'importanza di una relazione

di Livia Cacialli\*

Relazione: dal lat. *relatio -onis*, der. di *referre* «riferire» «ritorno». Corrispondenza o connessione che intercorre, in modo essenziale o accidentale tra due enti. L'obiettivo base della relazione è poter entrare in contatto con l'altro. Quando il termine relazione viene accostato alla parola carcere, la sua definizione subisce dei cambiamenti. Tra un padre detenuto e un figlio la relazione, questa connessione e questo arricchimento che permette la crescita e il contesto di crescita del bambino, viene a modificarsi. La relazione deve adattarsi alla struttura contenitiva del carcere trovando nuove modalità per potersi esprimere. La definizione del ruolo paterno, in assenza di un contatto continuo, quotidiano e affettivo con il figlio, fa sì che essere padre in carcere incontra una serie di ostacoli, alcune volte insormontabili.

Questa lontananza forzata, questa realtà non capita fino in fondo, questo allontanamento che tende ad ingigantire la figura del padre, può creare una forte ostilità da parte del bambino nei confronti del genitore, e gestire l'ostilità verso il proprio padre non è mai così semplice. Vi sono ragioni per odiare il proprio padre e ragioni per temere di odiarlo: di fronte tale ambivalenza il bambino, in cui l'ostilità è troppo forte per poter essere elaborata, due sono le possibilità per il bambino: non volere più avere legami e relazioni con il proprio padre oppure attivare meccanismi di difesa come la trasformazione dell'affetto, l'odio diventa idealizzazione, il padre detenuto potrebbe divenire un mito da difendere. E' proprio in questo senso che si deve leggere la necessità di mantenere viva la relazione affettiva tra il genitore detenuto e il figlio, affinché i meccanismi di difesa di idealizzazione nei confronti sia del padre che del figlio non divengano la chiave di accesso per la lettura della relazione.

Il mantenimento della relazione tra un genitore detenuto e un figlio è un elemento di primaria importanza per varie ragioni: sia perché dare continuità a quelli che sono i legami familiari permette una possibilità di recidiva del detenuto tre volte minore rispetto alla rottura di tali legami, sia perché è necessario prevenire i rischi psichici e comportamentali sul bambino che le lunghe separazioni carcerarie possono creare.

La relazione affettiva è possibilità di mantenere la propria identità genitoriale, è un diritto che deve essere riconosciuto poiché se il padre detenuto si sente riconosciuto come portatore di diritti questo stimolerà in lui la possibilità di riconoscersi anche come portatore di doveri.

Le modalità di intervento per il mantenimento della relazione tra figlio e genitore detenuto sono molto varie a livello internazionale e mostrano modi differenti di affrontare i problemi in base alla concezione di cos'è un carcere e quel è l'obiettivo di quest'ultimo, in base alla cultura, le realtà sociali, le risorse, le possibilità economiche.

Ciò che evince e che crea un obiettivo comune tra tutte queste ricerche è da una parte il diritto del bambino a mantenere un rapporto con il genitore detenuto, affinché la relazione possa evolvere e non rimanere ferma al momento dell'allontanamento del padre per divenire spazio di incontro e confronto; dall'altra l'obiettivo è il diritto e il dovere del genitore detenuto a mantenere il proprio ruolo di responsabilità genitoriale e di crescita del bambino.

E' possibile fare una panoramica generale rispetto alle iniziative di sostegno alla relazione genitoriale ed osservare le differenze e le affinità tra le esperienze in America, in Europa e nello specifico in Italia.

In America varie sono le organizzazioni che si occupano di creare programmi di sostegno alla genitorialità in carcere: ad esempio The Center for Children of Inarcerated Parents, California, che si occupa di ricerca e formulazione di progetti a sostegno della relazione genitore detenuto e figlio e in particolar modo per rompere il ciclo di criminalità organizzata; in Canada sono state istituite dal Commisioner of the correctional service of Canada delle Visite private Familiari (PFV) in cui si dà la possibilità alla famiglia e al detenuto di passare 72 ore ogni due mesi in una piccola struttura con due letti, bagno e cucina sempre all'interno dell'istituto penitenziario. Un progetto molto interessante però è stato proposto dall'organizzazione no profit Hope House, con base a Washington D.C., che lavora con le famiglie di detenuti nella regione degli Stati Uniti orientali. Questa organizzazione ha come obiettivo il mantenimento della relazione tra genitori detenuti e figli ed opera in 13 istituti penitenziari. Le attività che propone sono: teleconferenze bisettimanali padre-figlio, registrazione di libri audio ogni due mesi in cui il genitore detenuto registra se stesso mentre legge una favola e questa registrazione viene inviata a casa, eventi sociali genitore bambino. Un progetto molto interessante è stato quello del "campo estivo" in cui per 5 giorni le aule colloquio delle carceri sono state trasformate in aule di arte dedicate ai genitori detenuti e ai figli. La sera i figli alloggiano in un campeggio vicino al carcere. L'attività più importante che viene proposta è quella dei murales. L'obiettivo è mantenere vivo quel rapporto genitoriale fatto anche di esperienza e crescita, di vicinanza e gioco proponendo attività quotidiane e ludiche, di un tempo diverso e continuo. Necessario è lavorare sul rafforzamento e mantenimento del legame nel qui ed ora affinché sia di supporto alla storia del detenuto e del figlio.

In Europa varie sono le associazioni e i progetti di sostegno alla paternità detenuta. L'Eurochips è il comitato europeo per i bambini di genitori detenuti, è un'associazione presente in 5 paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Belgio, Italia, Olanda) che propone diverse attività di formazione, informazione e sostegno della relazione con il minore il carcere. In Europa vari sono gli esempi di progetti e attività per il mantenimento della relazione genitore figlio. Ad esempio in Danimarca il *Department of Prison and Probation Service* sostiene che tutti i detenuti debbano essere inseriti in istituti cosiddetti "open prison", a custodia attenuata. Nel carcere di Jyderud si è adottato un "sistema aperto", in cui largo spazio è stato dato alle visite familiari che possono essere svolte durante tutto l'arco del giorno anche nella stanza del detenuto, condividendo attività quotidiane come cucinare, mangiare, guardare la televisione e giocare con i figli anche in aree esterne accessibili. In Catalogna i detenuti hanno possibilità di avere degli incontri "vis a vis" con amici e familiari in una piccola struttura composta da alcune stanze, ognuna con porta di sicurezza, che riproducono un contesto maggiormente adeguato a mantenere e coltivare le relazioni. Tali incontri possono essere: vis a vis familiare, in cui in celle predisposte con tavolo, bagno e cucina si possono portare 4 familiari e una merenda da fare tutti insieme (durata 1 ora e mezza); vis a vis intima, un

incontro con il proprio partner in celle simili a quella precedente (in cui al posto del tavolo viene predisposto un letto matrimoniale) con durata di un'ora e mezza una volta al mese; vis a vis convivenza, una giornata di 6 ore da passare con i bambini (al di sotto dei 10 anni).

L'Italia si è mossa molto per la creazione di progetti nuovi e diversi per il mantenimento della relazione. Nel 2016 nella Casa circondariale di Trieste è stato proposto da Auxilia il progetto

“Genitori detenuti: ti leggo una favola” che ha permesso, successivamente alla partecipazione del detenuto ad un laboratorio di lettura e public speaking, di registrare la lettura delle storie che sono stati successivamente pubblicati sul sito di auxilia e fruibili a tutti. Nel 2015 un progetto simile “Fiabe in libertà” è stato proposto e realizzato nella casa circondariale di Montacuto, provincia di Ancona, in cui alcuni detenuti padri hanno scritto un libro di favole di 80 pagine accompagnato da un DVD. Un progetto che permette di mantenere un filo sottile di legame con quella quotidianità che manca alla relazione, un rito, quello di raccontare le favole la sera, che si può ricreare e mantenere permettendo al bambino di sentire la presenza del genitore anche di fronte la sua assenza fisica.

Varie le carceri Italiane (tra cui le carceri di Milano, Monza, Roma, Bologna Reggio Emilia, Firenze, Massa Carrara, Prato, Pescara, Napoli e Palermo) che hanno predisposto delle sale ludoteca in alternativa alle sale colloquio. La ludoteca diviene uno spazio a misura di bambino, colorato e maggiormente accogliente e che ha l'obiettivo di ridurre l'impatto con la struttura penitenziaria.

Un altro progetto in favore del mantenimento e supporto della relazione genitore detenuto e figlio è stato il progetto Skype, anche questo attivo in più di 30 carceri italiane, che ha permesso al detenuto di creare maggiori scambi ed incontri con il figlio e la famiglia, oltre a quelli predisposti dal carcere. L'utilizzo di Skype sostiene una continuità del rapporto che facilita la relazione poiché crea un contatto visivo oltre che uditivo, come quello telefonico. La Casa Circondariale di Trieste e l'Istituto Comprensivo di Pavia di Udine, nel 2012, attraverso la realizzazione del progetto “Genitori detenuti e professori dei propri figli a colloquio attraverso Skype” hanno dato un segnale importante: è necessario mantenere viva la relazione genitore detenuto e figlio anche attraverso la partecipazione alla quotidianità del bambino da parte del padre.

Bambini senza sbarre, inserita dal 2001 nell'associazione europea Eurochips, propone da vari anni attività sia di accompagnamento del minore al colloquio con il genitore detenuto e sia gruppi di ascolto di padri detenuti e colloqui individuali di sostegno psicopedagogico per il genitore.

Da questa breve rassegna si osserva che sia ad un livello nazionale che internazionale ci si sta muovendo sempre più verso la reale attuazione di quella che la Costituzione definisce l'obiettivo primario del carcere: “La rieducazione del condannato”. Molto lavoro c'è ancora da fare ed è di primaria importanza prevedere una serie di interventi differenziati all'interno delle carceri (ad esempio dal sostegno psicologico del detenuto al sostegno della relazione genitore figlio, al sostegno della famiglia al di fuori del carcere). E' necessario agire nel momento in cui il genitore fa l'entrata nel carcere per andare a prevenire o intervenire sui fattori di rischio che potrebbero essere dannosi per il figlio, il padre detenuto e la relazione. La detenzione non dovrebbe interrompere i legami affettivi con la famiglia ma creare le condizioni migliori affinché il detenuto abbia la possibilità di recuperare e favorire il proprio ruolo genitoriale e affinché il figlio non divenga vittima di un reato mai commesso.

*\* Psicologa clinica e Psicoterapeuta sistemico relazionale in formazione*

## **Padre non vede figlia: condannata l'Italia**

Ennesima condanna all'Italia da parte della Cedu (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) per violazione del "diritto al rispetto della vita privata e familiare", così come concepito dall'art. 8 della Convenzione. La sentenza trae origine dal ricorso (n. 66396/2014) presentato da un padre che, dopo la separazione dalla moglie, non era più riuscito a mantenere un rapporto adeguato con la figlia perché ostacolato in tutti i modi dall'ex coniuge. L'uomo, con ricorso d'urgenza, si era rivolto al Tribunale nel luglio 2011, ma la decisione era giunta a novembre (affido condiviso, collocamento presso la madre, orari di visita giudicati dal padre insufficienti). Inutile il ricorso alla Corte d'Appello per ampliare i periodi.

La Corte europea ha stigmatizzato i ritardi che hanno caratterizzato tutto l'iter giudiziario, osservando che, di fatto, le autorità italiane hanno tollerato che la madre continuasse a decidere autonomamente le modalità con le quali l'uomo poteva vedere sua figlia, ledendo quindi il diritto dell'uomo alla vita familiare. E' invece dovere della autorità nazionali – ha osservato la Corte – "non solo adottare misure adeguate che sanzionino il comportamento di un genitore che impedisce all'altro di mantenere una relazione affettiva con il figlio, ma anche quello di prendere delle decisioni rapide dinanzi a tale atteggiamento, considerati i rischi che derivano dal trascorrere del tempo". L'Italia è stata condannata a pagare al ricorrente tremila euro per danno non patrimoniale e 12mila euro per spese processuali.

## **Divorzio: addio al criterio del "tenore di vita precedente"**

Con una inversione a 180 gradi, la Cassazione ha detto basta al criterio del "tenore di vita matrimoniale" che per anni – pur con alcune attenuanti – ha informato le sentenze di divorzio (e anche, checché si dica, quelle di separazione). Si tratta, come è abbastanza noto, del criterio previsto dall'art. 155 C.C. come modificato dalla Legge 2006/54, il quale prevede che il giudice stabilisca, "ove necessario", la corresponsione di un assegno periodico considerando cinque parametri. Il secondo di questi punti è "il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori". In altre parole, il genitore tenuto all'assegno (nel 94,1% dei casi il padre) doveva garantire a moglie e figli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (la legge citata fa espresso riferimento ai figli, ma va da sé che era l'intero nucleo madre-figli a beneficiare del principio).

Ora, questo appariva un assurdo (sconosciuto ad altri Paesi) illogico (separazione e divorzio impoveriscono entrambi e specialmente – almeno nel breve periodo – il padre), anacronistico (che senso ha quando la donna è giovane e ha le stesse potenzialità lavorative dell'uomo?) e infine diseducativo, perché, come scriveva Michele Serra a proposito del rapporto genitori-figli, "Nascere comodi invoglia a crescere comodi". Vero è che in qualche caso la Cassazione aveva precisato che il mantenimento del tenore di vita precedente "costituisce un obiettivo solo tendenziale" (come nella sentenza 28 aprile 2006 n. 9878), ma il principio appariva saldamente sostenuto e applicato dalla giurisprudenza prevalente, nonostante qualche voce contraria si fosse levata anche da parte dei giudici. Merita, a questo proposito, ricordare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, secondo il quale l'assegno divorzile legato al precedente tenore di vita sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione: relativamente all'art. 2 perché si tradurrebbe in un "eccesso di solidarietà", costituendo un obbligo per il "coniuge debole" (si noti...) che si prolunga "ben oltre il matrimonio, anche per tutta la vita"; con l'art. 3 per "contraddizione logica", visto che lo scopo del divorzio è quello di far cessare il matrimonio ma anche i suoi effetti;

con l'art. 29 perché un simile obbligo risulta "anacronistico se si guarda all'evoluzione sociale della famiglia, al ruolo dei coniugi e all'incidenza dei divorzi". La Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, giudicò la questione manifestamente infondata, poiché il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è l'unico parametro di riferimento per decidere l'entità dell'assegno divorzile, seguendo così il solco di precedenti sentenze della Corte di Cassazione la quale aveva osservato che molti criteri agiscono come "fattori di moderazione o diminuzione della somma considerata in stratto" e possono anche azzerarla.

Con le seguenti, incisive righe la Cassazione, tramite l'Ufficio Relazioni con i mezzi d'informazione, ha dato notizia della sentenza in un comunicato del 10 maggio scorso: "Con la sentenza n. 11504/17, pubblicata in data odierna, in materia di assegno di divorzio, la Prima Sezione Civile ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro del "*tenore di vita matrimoniale*", indicando come parametro di spettanza dell'assegno – avente natura "*assistenziale*" – "*l'indipendenza o autosufficienza economica*" dell'ex coniuge che lo richiede".

Risparmieremo al lettore non giurista le disquisizioni, in sentenza, della Suprema Corte, i riferimenti a leggi e sentenze, articoli e commi, gli *an debeatur* e *quantum debeatur*... Diremo solo che i giudici, richiamandosi a una sentenza della stessa Cassazione a Sezioni Unite (la n. 11490 del 1990) nella quale si accennava all'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio "inteso come 'sistemazione definitiva'", hanno ammesso che "il parametro di riferimento – al quale rapportare l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del richiedente – è stato costantemente individuato da questa Corte nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio". Ora però, aggiungono, "a distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le molteplici ragioni che seguono, non più attuale". Fra queste ragioni, il fatto che il tenore di vita "collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti (...) con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale". Ma non era quanto sostenuto dal Tribunale di Firenze quando aveva sollevato questione di legittimità costituzionale? In effetti i giudici di Cassazione, nella sentenza, ricordano proprio quel giudizio della Corte Costituzionale "che ha sostanzialmente recepito" – osservano forse criticamente – "l'orientamento in questa sede non condiviso".

I giudici della Cassazione vanno oltre e spiegano che è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità", che "procrastinare a tempo indeterminato il momento della rescissione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare" e quindi che non è configurabile "un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale".

La "svolta" della Cassazione è stata salutata da molte voci di apprezzamento e sollievo e giudicata "rivoluzionaria" da numerosi avvocati. Molti hanno ipotizzato un inevitabile riflesso sui giudizi di separazione. Qualcuno ha paventato un corsa alla revisione dell'assegno, producendo un aumento del contenzioso (e in effetti gli avvocati di Silvio Berlusconi si sono affrettati, pochi giorni dopo la sentenza, a inoltrare richiesta di revisione, per "decremento dei redditi", respinta dai giudici della Cassazione che hanno confermato la somma di due milioni di euro mensili). L'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) parla di "rivoluzione copernicana" che saluta con favore, ma sottolinea "il rischio di una sua strumentalizzazione".

C'è anche, naturalmente, chi ha criticato il nuovo orientamento dei giudici considerandolo una lesione ai diritti economici della donna divorziata. E chi, come l'avv. Maria Grazia Masella, Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Matera, sostiene che si tratti di “tanto rumore per nulla”, di un vero e proprio “flop giornalistico”. In un comunicato Masella ha affermato che i criteri per l'assegno divorzile, già ben delineati dalla legge, rimangono gli stessi e che “al più si tratta di una sentenza chiarificatrice che puntualizza i criteri di previsione dell'assegno divorzile ma nulla più”.

Sarebbe interessante che qualche avvocato fra quanti leggeranno questo articolo dicesse la sua...

# LETTERE AL GIORNALE

## Cognome paterno, alcune riflessioni

### Scambio di mail fra Quilici e Magno

*Nell'ultimo numero di questo notiziario l'Editoriale riguardava il trasferimento del cognome paterno e prendeva spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale (la n. 286 dell'8 novembre 2016) che ha eliminato l'attribuzione automatica del patronimico, dichiarandola incostituzionale.*

*Su quanto da me scritto, il Prof. Giuseppe Magno, magistrato, già Direttore dell'ufficio minorile del Ministero della Giustizia, mi ha inviato alcune osservazioni, che hanno animato uno scambio di mail. Poiché le riflessioni di Magno sono sempre stimolanti e colgono aspetti – giuridici e non solo – che sfuggono spesso all'attenzione, gli ho chiesto di autorizzarmi a pubblicare il nostro... epistolario (manca, a tutt'oggi, un termine relativo alla raccolta e pubblicazione di mail), sicuro di fare cosa gradita ai nostri lettori. Cosa che Magno, con la sua usuale cortesia, ha subito accettato.*  
Maurizio Quilici

Caro Maurizio,

ho letto, su *ISP Notizie*, il tuo appassionato articolo sul cognome del figlio, dopo l'ultima sentenza della Corte Costituzionale; la quale ha "sfondato" solo su un punto: ha sostenuto, diversamente dalle sentenze precedenti, che esiste una norma "non scritta" sull'attribuzione automatica del cognome paterno, ed ha dichiarato incostituzionale la "norma non scritta". E' un bel progresso, se ci pensi, perchè di "norme non scritte" se ne possono trovare anche altre, e nessuno è in grado di prevedere oggi dove possa condurre in futuro questa nuovissima pista.

Ma il motivo per cui ti scrivo è che non condivido totalmente il tuo pensiero.

Ti meravigli del fatto che la sentenza non abbia provocato alcuna discussione. Io non me ne meraviglio affatto. Innanzitutto, è troppo presto: le sentenze non le legge nessuno. In secondo luogo, e principalmente, tutto questo lavoro intorno al cognome materno non corrisponde ad alcuna richiesta proveniente dalla "base" sociale; si tratta, anzi, di una soluzione che non solo non ha mai destato il benchè minimo interesse fra la gente, ma anzi probabilmente suscita avversione presso la maggior parte delle persone. Per questo nessuno ne parla: per timore di essere contraddetto a furor di popolo. La faccenda è stata introdotta e rimuginata a livelli elitari, rappresentati da gruppi sociali, parlamentari, giudiziari (anche europei) ben definiti, portatori di ideologie confinanti con lo snobismo culturale e comportamentale.

La prova del nove di questa conclusione consiste nel rammentare le battaglie di opposto tenore, combattute poco più di quaranta anni fa, per cancellare "l'onta" rappresentata dal cognome materno attribuito ai figli nati fuori dal matrimonio, e consentire anche a loro di ottenere il cognome paterno, significativo di uno statuto sociale paritario.

Il tuo scritto – limpido e onesto come sempre – parte dalla giusta considerazione che questo tipo di cambiamenti non può essere assunto alla leggera, perchè è suscettibile di provocare conseguenze dannose sul corpo sociale, non indagate previamente da alcuno. Ma sostanzialmente conclude che è giusto disciplinare l'attribuzione del cognome in modo più rispettoso della parità fra uomo e donna.

Questa conclusione a me sembra contraddittoria. Se il nome (prenome e cognome) appartiene intimamente alla sfera identitaria del figlio, come suo diritto personalissimo, allora non ha nulla da spartire con la problematica della parità dei generi. L'accordo sociale pluri-millenario sul nome (prenome+cognome) del figlio è nei termini seguenti: il prenome è scelto d'accordo fra i genitori, il cognome è quello della gens paterna, non per volontà del padre, ma per una questione di rilevanza sociale: per consentire la chiara attribuzione di ogni membro della società ad una gens.

Le tendenze elitarie contemporanee conducono, più spesso inconsciamente, non tanto alla dissoluzione della famiglia (considerata una fatiscente struttura borghese) quanto alla massima "liquidità" sociale, ossia alla massima solitudine dell'individuo.

Ecco perchè, dal mio punto di vista, non dovremmo trattare un argomento di tale gravità con giri di frasi politicamente corrette, cadendo nella trappola dei discorsi sulla parità di genere. Per me, questa non si discute: fra maschio e femmina, e quant'altri, non debbono sussistere differenze di trattamento giuridico, economico, sociale, ecc., stante la fondamentale pari dignità di esseri umani. Ma il nome del figlio è proprio del figlio, non entra affatto nel gioco delle parità fra genitori, e perciò non può essergli attribuito grazie ad un minuetto fra padre, madre, legislatori, corti di giustizia, femministe e intellettuali snob. Credo che in questo, tutti quelli che sono seriamente preoccupati dei diritti dei figli e della coesione sociale dovrebbero essere molto chiari, e denunciare la novità senza mezzi termini per quello che è: una mistificazione.

Non sono un ingenuo. So bene che molte trasformazioni sociali, anche quelle che hanno portato a significativi e necessari cambiamenti e ad un più esteso godimento di diritti, sono stati innescati da prese di posizione fallaci, talvolta perfino grottesche; le quali però hanno fatto presa (scusa il bisticcio) sulla gente perchè evocavano un sentimento generale. Nel nostro caso, siccome un "sentimento generale" sul cognome del figlio proprio non esiste – tanto che tu invano hai cercato qualche risonanza sui media della sentenza costituzionale -, allora si cerca di contrabbandare l'innovazione sotto le false specie della parità di genere.

Sussiste tuttavia la possibilità che l'operazione fallisca. Se l'opinione pubblica, correttamente informata, continuerà a pretendere, come in un recente passato ha fatto con forza, che il figlio assuma il cognome del padre (quando questo è conosciuto), allora il comportamento contrario di gruppi ristretti avrà la risposta che si merita, anche da parte degli stessi figli. Questa è, poi, la ragione per cui mi sento di dover parlare con chiarezza: per non essere poi accusato di avere taciuto o di avere contribuito a diluire il vino dei diritti, individuali e sociali, con l'acqua del *politically correct*. Un caro saluto.

Giuseppe Magno

\* \*

Caro Giuseppe,

ti ringrazio di cuore per il tuo commento. Se il mio scritto era, come tu dici, appassionato, il tuo non lo è meno. E come sempre è denso di riflessioni e di stimoli. Ricordavo la tua posizione in materia, ma è stato un piacere ripercorrerne i tratti. Devi assolutamente consentirmi di pubblicare questo scritto sul prossimo numero di *ISP notizie*. Sarà un contributo importante per stabilire un dialogo – e, perché no, un contraddittorio – con altri, nella speranza di smuovere quelle acque che vediamo così indifferenti (ma anche così torbide). Mi piacerebbe parlarne con te a voce. Infatti, concordo su alcune cose, però se il nome del figlio appartiene al figlio, come osservi, allora è giusto che sia lui e solo lui a decidere, quando sarà in grado di farlo (certo, sempre fra cognome paterno e materno, a



meno di accogliere la fantasiosa ipotesi che il figlio possa chiamarsi con un cognome qualsiasi). Ma se continua a *ricevere* il patronimico non si può certo dire che il cognome sia cosa solo del figlio. E se, come tu dici giustamente, il cognome appartiene “alla sfera identitaria del figlio”, è il patronimico che entra pesantemente in quella sfera identitaria, non un qualcosa di neutro. Concordo anche sulla rilevanza sociale del cognome paterno come individuazione della gens. Ma proprio questa rilevanza, a mio avviso, fa sì che l’evanescenza dei nostri antenati sia maggiore per la linea materna. I miei nipoti, anche attraverso il cognome, ricostruiscono più facilmente la linea dei loro progenitori paterni (è accaduto anche a me) che non di quelli materni. Anche per questo non riesco a non vedere una forma di ingiustizia nel fatto che un figlio abbia due genitori ma tramandi il cognome di uno solo di essi, sempre e solo quello paterno. Questo pur con tutta la mia considerazione, che ben conosci, sulla rilevanza della figura paterna e nonostante le mie profonde perplessità su una strada che a me pare ormai segnata. E, per carità, senza alcuna cedevolezza al *politically correct* ...  
Ancora grazie e un abbraccio!

Maurizio

\* \*

Caro Maurizio,

non ho nulla in contrario alla pubblicazione di quanto ti ho scritto, e di quanto aggiungo qui in risposta ad alcune tue pertinenti osservazioni.

Dici, acutamente, che, se il nome corrisponde ad un diritto personalissimo di ciascuno, allora solo il figlio potrebbe sceglierlo, una volta raggiunta la maggiore età; aggiungi, però, giustamente, che “se continua a ricevere il patronimico non si può certo dire che il cognome sia cosa solo del figlio”.

La perplessità generata da queste due proposizioni, apparentemente antitetiche, si supera – a mio parere – riflettendo sui seguenti punti:

– il patronimico non è un bene di proprietà del figlio, e neppure del padre, che non può regalarlo o negarlo a suo piacimento; è un mezzo sociale per l’identificazione certa di una discendenza familiare;

– il figlio non può scegliere il cognome (tranne casi eccezionali previsti e disciplinati dalla legge), perchè nessuno – nè lui stesso, nè il padre, nè la madre, nè lo Stato, nè chiunque altro – deve disturbare (stavo scrivendo, inquinare) la verità storica della discendenza lineare;

– se la maggioranza sociale lo richiedesse (per es., in una società matriarcale, o divenuta tale), si potrebbe abbandonare il patronimico ed inaugurare il matronimico, nel senso che il figlio prende sempre il cognome della madre; ma giammai si dovrebbe adottare un sistema che, permettendo la trasmissione di un cognome a scelta, o di entrambi, serva a scardinare completamente l’idea di appartenenza e discendenza familiare;

– il diritto personalissimo del figlio al proprio nome non significa, quindi, che egli lo possa scegliere; significa invece che egli non dev’essere disturbato, nel godimento di tale diritto, dall’intervento dei genitori che, manipolando a proprio piacimento, per loro ragioni personali (anche teoricanente valide, come la parità di genere) la sua identità, lo trattano come un oggetto di loro esclusiva proprietà. Per quale motivo la parità di genere sarebbe un concetto di

rango superiore rispetto a quello della dignità della persona umana? In nome della parità di genere, le donne sarebbero disposte a sacrificare la personalità e l'avvenire dei loro figli?

Semberebbe di no. Per fortuna, non siamo ancora a questo punto.

*Le Monde* del 23.5.2013 si chiede come mai, dopo la legge del 2005 che concede ai genitori il diritto di scelta del cognome del figlio, l'83% delle coppie continua a volere la trasmissione del solo cognome paterno.

La mia risposta è che una madre, all'atto pratico, fa la scelta migliore per il figlio. Checchè, direbbe Totò.

D'altra parte, Olympe de Gouges, nella postfazione alla sua *Déclaration des droits des femmes* (1791), era molto perspicace nel propugnare il diritto "dei figli" di scegliere il proprio cognome fra quelli del padre e della madre; si guardò bene dal sostenere che si trattasse di uno dei diritti della donna. Il che non impedì, purtroppo, che finisse sulla ghigliottina, il 3 novembre 1793. Ma erano altri tempi. Un abbraccio.

Giuseppe



## VIAGGIO INTORNO AL PADRE

### LIBRI

(Le recensioni sono curate da Maurizio Quilici)

---



**Chiara Saraceno,**  
***L'equivoco della famiglia,***  
**Laterza, Bari/Roma 2017,**  
**pp. 173, € 15,00**

A breve distanza dal libro *Mamme e papà* (recensito in *ISP notizie n. 4/2016*) esce un nuovo libro della sociologa Chiara Saraceno. Se nel precedente Saraceno aveva imboccato una strada abbastanza *soft*, rifuggendo da posizioni estreme (non certo per opportunismo o quieto vivere, ch  ben conosciamo la sua verve polemica e battagliera), qui torna a indossare i guantoni – ci perdoni la metafora poco femminile – e a sferrare alcuni “diretti”. Gi  il titolo suona vagamente provocatorio (ma anche stimolante). In cosa consiste “l’equivoco” per Saraceno? Costretti come siamo a sintetizzare, diremo: nel fatto che la famiglia “appare uno spazio in cui vale il principio del dato per scontato, dell’ovvio, pi  che del conosciuto e riflettuto”. Cos , frasi come “i bambini hanno bisogno di una mamma e di un pap ”, o “i padri che fanno i mammi rischiano di impedire ai figli di crescere” o “le madri sono pi  adatte a prendersi cura dei figli”, o “un bambino soffre se la madre lavora”, o ancora ritenere che riconoscere a coppie dello stesso sesso la possibilit  di costituire una famiglia sia in contrasto con la “famiglia naturale”, ebbene tutto ci  – afferma Saraceno –   dato per scontato, vero in s , indimostrabile nonostante le molte smentite empiriche.

Ce ne sarebbe abbastanza per rinfocolare un bel po’ di polemiche, ma Saraceno aggiunge le radicali differenze storico-sociali che caratterizzano le famiglie pur nell’ambito – relativamente omogeneo – delle attuali societ  occidentali e le sensibili differenze fra regione e regione nel nostro Paese. E poi ci sono i grandi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno caratterizzato la famiglia, italiana e non solo: l’indebolirsi del ruolo del matrimonio (un matrimonio su tre   preceduto da una convivenza) e l’aumento dei secondi matrimoni, con relativa dilatazione del concetto di famiglia per via di figli precedenti e successivi, l’aumento del numero di divorzi.

Sulla inesistenza di una “famiglia naturale” torna più volte Saraceno, per via di “tutte le smentite che provengono dall’antropologia, dalla storia, dai confronti tra paesi, all’idea che l’incapacità di generare come coppia si traduca automaticamente in incapacità di essere genitori (peraltro solo per le coppie dello stesso sesso, e non per le coppia sterili di sesso diverso)”.

Equivoci, a parere della studiosa, anche nella riflessione sulla famiglia da parte della Chiesa cattolica così come è stata elaborata nei due sinodi dei vescovi e riassunta nel documento del pontefice *Amoris Laetitia* (e che lo spazio non ci consente di illustrare).


Nel capitolo “Nuove madri, nuovi padri” si sottolinea lo scarso aiuto da parte di questi ultimi nel lavoro domestico (siamo d’accordo), nella cura dei figli (lo siamo un po’ meno) e in quella delle persone parzialmente non autosufficienti (di solito è così), “anche se le cose sono in lento cambiamento”. I padri sono “vittime come le madri di modelli di genere” che soffocano la potenziale ricchezza degli esseri umani. E la paternità – come andiamo affermando da anni in termini ancor più radicali – “è la dimensione dell’identità sociale e individuale maschile che forse, nelle società sviluppate, ha conosciuto più cambiamenti da cinquant’anni a questa parte”.

E le mamme? Saraceno ne prende le difese con decisione: “sono insieme tra le più denigrate per quanto succede ai loro figli (dall’accusa di mammismo, che impedirebbe ai figli di diventare autonomi, a quella di narcisismo se appena distolgono lo sguardo da quello che viene loro assegnato come compito principale, se non esclusivo) e le meno sostenute nella vita quotidiana”. Personalmente, non ci sentiremmo di muovere la seconda accusa, ma ci sembra difficile non sostenere quella di mammismo, con un buon numero di conseguenze. Quasi un secolo fa, nel 1916, l’analista “selvaggio” (come si definiva) Georg Groddeck affermava che la madre “è indispensabile per la vita umana, ma, a causa del senso di reponsabilità, è terribilmente opprimente ed è diventata un pericolo assoluto” perché “non riesce ad abituarsi all’idea che i figli diventino autonomi e a non esserne più responsabile” (ed erano, figuriamoci, mamme tedesche!). Quarant’anni dopo la scrittrice Elsa Morante fa definire al Wilhelm Gerace dell’*isola di Arturo* la madre “parassita eterno”, che “vorrebbe sempre tenerti prigioniero, come al tempo ch’era incinta di te”. Due citazioni, fra le infinite possibili, di un fenomeno che è schiettamente mediterraneo ma è anche iscritto, crediamo, nel codice genetico (e morfologico) della donna.

Molti altri argomenti sono affrontati nel libro: dai single alle famiglie transnazionali, dall’aborto ai congedi parentali, dall’affido condiviso all’adozione, dalla riproduzione assistita alla teoria del genere, agli anziani... Su ogni argomento, posizioni chiare, senza ambiguità e senza sfumature. Sulle quali, naturalmente, si può essere d’accordo o meno. Per esempio non condividiamo molto l’affermazione secondo la quale le madri separate e divorziate “sono a rischio povertà”: almeno a breve termine il rischio povertà attende piuttosto i padri. E non è un caso che alcune Caritas (fra le quali quella di Torino, città di Saraceno) abbiano inserito espressamente i padri separati fra i “nuovi poveri” che ad esse fanno ricorso e non le madri. E ancora: siamo d’accordo sul fatto che la tenerezza dei “nuovi padri” possa conciliarsi con l’autorevolezza e che un padre accudente non sia “automaticamente permissivo, debole, in fuga dalle proprie responsabilità”; e tuttavia il problema dell’autorevolezza non nasce tanto in rapporto con l’accudimento (che rimanda a bambini in tenera età), quanto con l’essere padre-amico in una età particolare, quella dell’adolescenza.

Totalmente d’accordo quando Saraceno scrive che “la lenta avanzata dei padri accudenti è un fenomeno da incoraggiare senza ambivalenze”. Per una pari opportunità – osserva la sociologa – : “per far sì che le madri possano conciliare meglio lavoro di cura e lavoro per il mercato (e magari anche un po’ di tempo per sé), ma anche perché venga riconosciuta la legittimità del desiderio di molti padri di avere più tempo per i figli, di sperimentare l’intensità relazionale che si dà nella cura di un bambino piccolo...” ecc. Noi avremmo invertito l’ordine delle opportunità, ma questa è una

debolezza che sarà perdonata ad entrambi: sia chi scrive questa recensione che l'autrice del libro, infatti, guardano allo stesso problema da un punto di osservazione leggermente diverso...



**Marco Lodoli,**  
***Il fiume,***  
**Einaudi, Torino 2016,**  
**pp. 101, € 14,50**

Il fiume del titolo è il Tevere, lungo il quale Alessandro – padre separato e non per sua decisione – ha portato Damiano, il figlio di dieci anni, a camminare un po'. Hanno lasciato il circolo del tennis nel quale, poco prima, hanno giocato un doppio. Più tardi Alessandro ricondurrà il bambino a casa, dalla madre. Ancora qualche ora, questa è la *sua* domenica, la domenica che gli spetta. Il bambino cammina davanti, sulla banchina, si sporge a osservare un'anatra, "ferma in quell'acqua fetida". L'uomo lo segue di qualche passo, la mente spazzata da immagini frammentate e scomposte che vengono da lontano e "si posano come uccelli neri sul filo della biancheria, quando tutti i panni puliti sono ritirati". Sono immagini che arrivano "quando da solo, la domenica sera cerca qualcosa da fare e non trova nulla che valga la pena". Lui vorrebbe respingerle, ma quelle "si moltiplicano, si accoppiano, procreano".

E in un attimo il figlio non c'è più, inghiottito dall'acqua scura: "Il fiume ha aperto la bocca e ha bevuto il bambino". E lui, il padre, è come paralizzato. Fermo come un sasso – sono le parole di Lodoli – braccia annodate sul petto, gambe conficcate nella terra, "come addormentato nell'aria stupida della domenica". Ma qualcuno si tuffa e riemerge, una, due, tre volte. Ha fra le braccia il bambino, lo spinge verso la banchina, verso la gente che si è assiepata con angoscia. Damiano respira, è vivo, il suo salvatore è scomparso. Alessandro vorrebbe tornare subito a casa, dimenticare e far dimenticare al figlio l'accaduto. Damiano no, lui vuole trovare quell'uomo che si è tuffato e lo ha riportato alla vita. Non parla molto, vuole solo quell'uomo. Ma per Alessandro è come se dal figlio sgorgassero torrenti di parole: accuse terribili, rimproveri che lo feriscono e lo mettono di fronte a se stesso, alla sua paura, alla sua debolezza, alla sua vergogna, "scavano nella carne fragile, sabbia asciutta e tenuta insieme solo da uno sputo".

Comincia così un viaggio nella sera, e poi nella notte, alla ricerca del misterioso soccorritore. Viaggio allucinante e allucinatorio, che porta il padre fra i saloni del palazzo di una vecchia marchesa ingioiellata, ossuta e inferma dove si svolge una festa per poveri adulti dementi, in una roulotte che ospita un gigantesco transessuale, nel letto di una prostituta, in un circo dove sta per cominciare un numero speciale allestito per tre soli spettatori: un bambino cieco e i suoi genitori, in un barcone deserto agganciato alla sponda del fiume. Una Roma persa e lontana, dalla dimensione onirica e surreale, con personaggi strampalati e poco credibili che ricordano certe figure felliniane o quelle del viaggio di Alice nel suo fantastico paese.

Il viaggio non serve solo a cercare un uomo generoso (alla fine lo troverà? Forse sì, ma il dubbio rimane, perché ormai nel peregrinare notturno di Alessandro realtà e allucinazione, falso e vero e verosimile si confondono); serve ad Alessandro per cercare qualcosa di sé, del suo passato, del suo vero essere, serve a fare i conti con se stesso. Lampi di una volta scandiscono il suo vagare: la nascita di Damiano, il primo amore, il primo sesso, e poi le sue amanti, il suo lavoro e i suoi clienti, il suo ufficio. E' una ricerca svagata e dolorosa, che nemmeno le telefonate rabbiose e piene di ansia della madre di Damiano sembrano riportare a una dimensione reale.

Sarà vero – come abbiamo letto in una recensione – che Alessandro rappresenta “una generazione di padri inaffidabili, fragili, inadeguati”? Forse è solo un uomo (e chi ha detto che i padri devono invece essere superuomini?) con le sue paure e le sue difficoltà. Certo, agli occhi di un bambino suo padre deve essere capace di tutto e naturalmente di salvarlo se è in pericolo di vita.

Alla fine – forse è qui la vera metafora del libro – il padre reale ha fallito il suo compito, ma quello ideale è troppo forte per deludere Damiano. Ed è il bambino, al termine di quella orribile notte, che ritrova e perdona suo padre:

– Ho sognato che ero caduto nel fiume (...) Sono rimasto tanto tempo sott'acqua, ti ho aspettato per ore.

– E poi cosa è successo?

– Poi tu sei arrivato e mi hai salvato.

## Notizie in breve

Dopo quasi due anni giunge all'esame della Commissione Giustizia della Camera il ddl 2669 che prevede gli accordi prematrimoniali (prima firmataria l'on. Alessia Morani, PD). Gli accordi – consentiti in numerosi Paesi ma non in Italia – permettono di disciplinare prima del matrimonio, tramite negoziazione assistita, rapporti derivati da un'eventuale separazione personale o divorzio.

\*\*\*

Non è la prima volta che accade, ma è comunque un provvedimento insolito, e merita di essere rilevato, il decreto emesso dal giudice Gigliano, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale è stato stabilito che le figlie minori di due genitori in fase di separazione resteranno nella casa coniugale e saranno i genitori a doversi alternare. Nel decreto (n.1054/2017) si stabiliscono anche i diversi tempi: da lunedì a venerdì le minori staranno con la madre ed il padre avrà diritto di visita; dal venerdì sera al lunedì mattina avverrà il contrario: staranno col padre e la madre avrà diritto di visita. Si tratta, naturalmente, di un provvedimento provvisorio, nel quale – sia detto per inciso – non si può non rilevare l'usuale squilibrio di tempi fra padre e madre.

\*\*\*

Genitori che state programmando le vacanze estive ricordatevi di tenere bene d'occhio i vostri figli, evitando di distrarvi. Un sondaggio effettuato dal motore di ricerca di voli e hotel [www.jetcost.it](http://www.jetcost.it) su tremila genitori di sei diverse nazionalità ha avuto risultati sorprendenti: una famiglia italiana su cinque smarrisce un figlio durante le vacanze natalizie o estive. Niente drammi, per fortuna: in media dopo 7 minuti il bambino viene ritrovato. Luoghi critici sono risultati: centri commerciali, mercatini rionali, piste da sci, parchi a tema e alberghi. I più distratti? Gli spagnoli, ma gli italiani sono al secondo posto. Seguono, nell'ordine, tedeschi, portoghesi, britannici e francesi.

\*\*\*

Quando la mamma è colpita da una depressione post-partum, i neo-papà sono presi da sgomento, confusione, sconcerto. Vorrebbero capire meglio cosa sta succedendo e individuare una via d'uscita. Per questo, sarebbe bene che imparassero a riconoscere i sintomi della depressione, fossero coinvolti nel sostegno psicologico alla compagna ed aiutati essi stessi. Sono questi i risultati di una ricerca svolta da un gruppo di psicologi dell'Università di Coventry guidati dalla psicologa inglese Rebecca Boddy. Gli psicologi hanno intervistato numerosi uomini le cui partner erano state ricoverate in una unità madre-bambino per una psicosi post-partum.

\*\*\*

Ancora una drammatica "dimenticanza" da parte di un genitore: una mamma trentottenne di Terranuova Bracciolini (AR) ha dimenticato in auto la figlia di diciotto mesi. La bimba è morta dopo essere rimasta sei ore nell'abitacolo surriscaldato. La donna segretaria comunale nel Comune di Castelfranco di Sopra, si era recata direttamente al lavoro anziché accompagnare, come ogni giorno, la bambina all'asilo e aveva parcheggiato l'auto davanti al suo ufficio, dimenticando la piccola in macchina. Inutili sono stati i tentativi di soccorso. Ora la donna è indagata per omicidio colposo.

\*\*\*